REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3509/82 che fissa, ai fini della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a determinate condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3509/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1498/83 (3), ha fissato, per le varie destinazioni, il valore forfettario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983;

considerando che, per i gamberetti grigi del genere Crangon crangon, sono state rilevate sul mercato danese variazioni di prezzo notevoli e persistenti; che occorre pertanto ritoccare il valore forfettario stabilito per detta specie su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3509/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 25.
(3) GU n. L 152 del 9. 6. 1983, pag. 15.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe e gli sgombri :	
— Danimarca	65
— Regno Unito	45
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon » :	10
c) per gli altri prodotti :	
— Danimarca	60
— Italia, Belgio, Francia	35
— altri Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine e le acciughe :	
— Italia, Francia	50
— altri Stati membri	40
b) per gli altri prodotti :	
— Regno Unito	20
— Irlanda	30
— altri Stati membri	55
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0